



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Luigi Einaudi"

☎ 070/0 9808623-35 📠 070/9809123- 09040 SENORBÌ

e mail: catd050003@istruzione.it- pec: catd050003@pec.istruzione.it web. <http://www.istitutotecnicozenorbi.gov.it>

Senorbì, 18/05/2020

I.I.S. "Luigi Einaudi" - Senorbì
Prot. 0002267 del 18/05/2020
04 (Uscita)

**AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL SITO WEB**

Oggetto: Trasmissione Ordinanza Ministeriale Valutazione finale degli alunni a.s. 2019/2020 e disposizioni per il recupero degli apprendimenti

In seguito all'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale n°11 del 16.05.2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l'a.s. 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, allegata alla presente, si ritiene opportuno evidenziare, in modo schematico, gli aspetti più importanti della stessa .

- ✓ La **valutazione finale** degli alunni terrà conto dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, e dei criteri e delle modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.
- ✓ Gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline. In caso di ammissione alla classe successiva con **valutazione inferiore ai sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati**, i docenti predispongono il **PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI)** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano viene allegato al documento di valutazione finale.

Ciascun docente dovrà, quindi, nei giorni immediatamente successivi agli scrutini finali, predisporre un PAI per ciascuno studente che presenta valutazioni inferiori a 6 decimi.

- ✓ Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. **Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo**, con riferimento all'allegato al decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, **nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/2021**, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato.

lizzato (PAI) di cui all'art. 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti, comunque, è consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal Collegio Docenti.

Il Collegio Docenti, pertanto, a inizio anno scolastico 2020/2021 dovrà definire, oltre all'organizzazione delle attività di recupero (che potranno essere svolte nel primo, ma anche nel secondo quadrimestre), le modalità per l'accertamento del recupero delle competenze non consolidate e per l'integrazione dei crediti scolastici.

- ✓ **Non ammissione alla classe successiva:** nei casi di **mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche**, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di Classe, con motivazione espressa all'unanimità, **può non ammettere l'alunno alla classe successiva.**

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (provvedimenti disciplinari).

- ✓ I docenti contitolari della classe o il Consiglio di Classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una **nuova progettazione** finalizzata alla definizione di un **PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.**

Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti e al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 01.09.2020.

Anche per il Piano di integrazione degli Apprendimenti sarà elaborato dopo gli scrutini finali e sarà il Collegio Docenti a deliberare i calendari e le modalità con cui procedere, dal 1 settembre, all'avvio delle attività integrative (rivolte alle intere classi).

- ✓ **Alunni con bisogni educativi speciali**

Non vi sono sostanziali differenze riguardo alle modalità valutative riferite agli studenti con bisogni educativi speciali, per i quali si farà riferimento al PEI, per gli alunni con disabilità e al PDP per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi non certificati.

Si invitano tutti i docenti, studenti e genitori a leggere attentamente l'Ordinanza allegata.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario MANGANELLO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93